

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 12.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Azione revocatoria, procedura di amministrazione straordinaria, compatibilità

Va confermata la compatibilità dell'azione revocatoria con la procedura di amministrazione straordinaria, quando questa si trova nella fase liquidatoria.

## Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.7.2015, n. 13762

## ...omissis...

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della L. n. 95 del 1979, malgrado il contrasto con il diritto comunitario nonchè il vizio di motivazione.

Il motivo, malgrado la rubrica, propone soltanto un vizio di violazione di legge ed è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è, infatti, ormai consolidato il principio secondo cui il D.L. n. 26 del 1979, convertito con

modificazioni nella L. n. 95 del 1979, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie - in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 1 dicembre 1998, C-200/97, e 17 giugno 1999, C-295/97, all'ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003, C-297/01 e alla decisione della Commissione 16 maggio 2001, n. 2001/212/CE - non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione a disposizioni che prevedano aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, tra i quali non può farsi rientrare la previsione dell'azione revocatoria, in quanto priva del requisito della specificità, sotto i due profili della selettività e della discrezionalità, che, alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia sopra richiamate, caratterizzano gli\_aiuti di Stato vietati. Nè costituisce aiuto di Stato la stessa apertura della procedura di amministrazione straordinaria (senza la quale neppure è prospettabile l'esercizio dell'azione revocatoria), non potendosi condividere l'assunto secondo cui la continuazione dell'impresa, con sacrificio di creditori principalmente pubblici, ed altri vantaggi, con oneri supplementari a carico dello Stato o di enti pubblici, sarebbero necessaria consequenza dell'ammissione alla procedura: infatti, nell'amministrazione straordinaria disciplinata dalla L. n. 95 cit., la come possibile, continuazione dell'impresa, seppure prevista conseguenza necessaria dell'apertura della procedura, mentre gli altri vantaggi a carico di risorse pubbliche, individuati dalla sentenza della Corte di giustizia 17 giugno 1999, possono essere disapplicati. La compatibilità l'ordinamento comunitario è confermata anche dai successivi sviluppi della disciplina dell'amministrazione straordinaria costituiti dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 106 che proroga la vigenza della L. n. 95 del 1979 per le amministrazioni straordinarie in corso, e dalla L. n. 273 del 2002, art. 7 che prevede la sostituzione del commissario straordinario con un commissario liquidatore (e plurimis Cass. 20 dicembre 2012, n. 23655; Cass. 3 maggio 2007, n. 10208; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4206; Cass. 10 novembre 2005, n. 21823; Cass. 28 ottobre 2005, n. 21083).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, senza avrebbe erroneamente di motivare sul punto, omesso dichiarare l'improponibilità l'inammissibilità 0 dell'azione revocatoria in quanto incompatibile con le finalità conservative della procedura di amministrazione

Il motivo, che richiama in modo incompleto i principi affermati da Cass. 27 dicembre 1996, n. 11519, è inammissibile. Nella giurisprudenza di questa Corte non si è mai dubitato della compatibilità dell'azione revocatoria con la procedura di amministrazione straordinaria quando questa si trova nella fase liquidatoria (in questo senso anche il precedente richiamato dalla ricorrente) e si discute, invece, della compatibilità quando la procedura si trova nella fase conservativa (in senso affermativo Cass. 29 luglio 2014, n. 17200; Cass. 25 maggio 2007, n. 12313 nonchè Cass. 10 gennaio 2007, n. 267 e Cass. 10 marzo 2006, n. 5301, almeno quando nella fase conservativa ricorrano finalità liquidatorie, e Cass. 15 dicembre 2006, n. 26933, che tuttavia riferisce l'accertamento della natura liquidatoria della procedura al momento della decisione). Nella specie, tuttavia, non occorre prendere posizione sulla questione poichè la Corte di appello, come riferito in narrativa, ha affermato, senza che il punto sia stato oggetto di censura, che la procedura si trovava nella fase liquidatoria.

Con il terzo motivo si deduce che erroneamente era stata disattesa dalla Corte territoriale l'eccezione di prescrizione, il cui termine doveva decorrere dalla data di compimento dell'atto revocato.

Il motivo è infondato. Invero, prima della riforma delle procedure concorsuali, l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche era soddisfatta soltanto dal requisito temporale e cioè dalla necessità che l'atto revocando fosse posto in essere nel periodo sospetto, mentre la prescrizione decorreva soltanto dall'apertura della procedura, momento in cui l'azione revocatoria nasceva e poteva essere esercitata. Soltanto la riforma del 2006 ha introdotto un termine quinquennale di decadenza correlato al momento del compimento dell'atto.

Con il quarto motivo la ricorrente, pur richiamando in rubrica l'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, deduce in realtà solo una erronea valutazione del materiale probatorio con particolare riguardo:

- a) al decreto in data 7 dicembre 1994 con il quale il Tribunale di Bologna aveva archiviato gli atti di un procedimento prefallimentare a carico della sxxxxxxx dopo la desistenza dei due creditori istanti;
- b) alla crisi di liquidità nella quale versava la debitrice; alle notizie di stampa sulla crisi del gruppo xxxxxx;
- c) ai solleciti di pagamento indirizzati alla debitrice dalla sxxxxxx
- d) alle risultanze della prova per testi espletata;
- e) alla normalità del mezzo di pagamento quando lo stesso viene effettuato da altra società appartenente al medesimo gruppo della società debitrice.

Il motivo è inammissibile in quanto non censura il ragionamento seguito dalla Corte di appello, ma chiede una rivisitazione di tutto il materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 10.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CP. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2015.



